



REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO

Nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2015

composta dai magistrati

Anna Maria CARBONE PROSPERETTI	Presidente;
Maria Luisa ROMANO	Consigliere;
Carmela MIRABELLA	Consigliere;
Rosalba DI GIULIO	Consigliere;
Maria Teresa D'URSO	Consigliere;
Donatella SCANDURRA	Consigliere - relatore;
Elena PAPA	Referendario;

VISTO l'art. 100, secondo comma, della Costituzione;

VISTO il Testo Unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

Vista la deliberazione delle Sezioni Riunite n. 14/CONTR./2000, contenente il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti e s.m.i.;

VISTA la nota, acquisita al prot. n. 5700 il 10 dicembre 2014, con la quale il Sindaco del Comune di Anagni ha inviato a questa Sezione una richiesta di parere ai sensi dell'art. 7, comma 8, legge n. 131/2003;

VISTA l'ordinanza n. 3/2015 del 20 gennaio 2015 con la quale il Presidente ha convocato la Camera di consiglio del 22 gennaio 2015;

UDITO nella Camera di consiglio il relatore, Consigliere Donatella Scandurra.

PREMESSO

Il Sindaco del Comune di Anagni, con nota acquisita al prot. n. 5700 del 10 dicembre 2014, ha chiesto a questa Sezione la seguente richiesta di parere in materia di rimborso forfettario spettante agli avvocati per sentenze pronunciate dopo il 3 aprile 2014.

Premessa una breve ricostruzione del quadro ordinamentale, ha, in particolare, chiesto:

“1. Se in caso di soccombenza, con condanna dell’Ente a pagare le spese di giudizio, ove il Giudice si limiti a liquidare le stesse con la formula «condanna parte soccombente alle spese di giudizio, liquidate in ... oltre IVA e CPA», se sia dovuto anche il rimborso spese delle spese forfettarie ex art 13, comma 10, della legge n. 247/2012 e in quale misura”;

“2. Se detto rimborso forfettario, debba formare oggetto di formale riconoscimento di debito, ex art. 194, comma 1, lett. a) del D. Lgs 267/00, da parte del Competente Consiglio Comunale unitamente alla sentenza di condanna esecutiva, o se possa procedersi al pagamento di tale rimborso, mediante determinazione di impegno e successiva liquidazione, ex art. 183 e 184 TUELL”.

CONSIDERATO

L'esercizio della funzione consultiva intestata alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti dall'art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è subordinato alla verifica preliminare in ordine alla sussistenza di precisi presupposti di ammissibilità, sia in termini soggettivi (legittimazione dell'organo richiedente) che oggettivi (attinenza dei quesiti alla materia della contabilità pubblica).

Sotto il profilo soggettivo la richiesta è da ritenere ammissibile, in quanto presentata dal Sindaco, legittimato a rappresentare l'ente verso l'esterno, nella sua qualità di vertice politico-amministrativo, sebbene non sia stata inoltrata tramite il Consiglio delle Autonomie, così come disposto dall'art. 7, comma 8, sopra richiamato.

Quanto all'ammissibilità sotto il profilo oggettivo, l'inerenza dei quesiti a materia di contabilità pubblica, nel contesto sistematico nel quale l'art. 7, comma 8, è inserito, va correttamente intesa - alla stregua dei principi enunciati dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 3/SEZAUT/2014/QMIG e dalle Sezioni Riunite con deliberazione 17 novembre

2010, n. 54 - secondo una nozione unitaria della materia della contabilità pubblica, oggetto della funzione di consulenza attribuita alle Sezioni regionali di controllo.

In base a tale orientamento la richiesta di parere, riguardante il primo quesito - se in caso di soccombenza sia dovuto anche il rimborso spese delle spese forfettarie - è da ritenere inammissibile, in quanto non attiene a profili di contabilità pubblica.

Nel caso all'esame appare evidente che l'intervento di questa Sezione risulta essere finalizzato non ad acquisire un parere tecnico sull'interpretazione di specifiche disposizioni normative, quanto piuttosto alla definizione dell'*an debeat*.

La richiesta di parere, riguardante il primo quesito, è da ritenere, quindi, inammissibile sotto il profilo oggettivo.

Al fine di fornire, comunque, un ausilio all'Ente, è bene evidenziare che le spese forfettarie mirano a ristorare l'avvocato di quelle voci di spesa (ad esempio, quelle relative alla gestione dello studio, costo segreteria, fitto studio, abbonamenti riviste, acquisto libri), che sono effettive, ma che non possono essere riferite ed imputate ad una singola pratica (invece le spese effettuate specificamente per un singolo atto processuale o atto in genere - es. raccomandata - non ricadono nelle spese forfettarie, essendo il singolo atto posto in essere riferito ad una specifica pratica).

Nell'ambito del previgente sistema tariffario di cui all'art. 14, D.M. n.

127/2004, il rimborso spettava automaticamente all'avvocato, anche in assenza di allegazione specifica e di espressa richiesta, dovendosi quest'ultima ritenersi implicita nella domanda di condanna al pagamento del compenso giudiziale (in termini, con riferimento alla previgente disciplina; Cass. 3 aprile 2007, n. 8238; Cass. 10 gennaio 2006, n. 146; Cass. 20 ottobre 2005, n. 20321). Al rimborso si riconosceva la natura di credito che conseguiva per legge (e la cui misura era determinata nel 12,5 per cento), sicché spettava automaticamente al professionista, anche in assenza di allegazione specifica e di domanda, dovendosi quest'ultima ritenere implicita nella domanda di condanna al pagamento degli onorari giudiziali (Cass. 22 maggio 2013, n. 12579; Cass. 19 agosto 2009, n. 18424). L'omessa liquidazione in favore dell'avvocato della parte vittoriosa delle somme dovute per spese forfettarie, si diceva costituisse un errore materiale della sentenza, che può essere corretto con il procedimento di cui agli artt. 287 e seguenti cpc (Cass. 2 agosto 2013, n. 18518).

L'art. 9, commi 1 e 2, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge n. 27/2012, ha disposto l'abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico. *"Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante, da adottare nel termine di centoventi giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge di*

conversione del presente decreto. Entro lo stesso termine, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono anche stabiliti i parametri per oneri e contribuzioni alle casse professionali e agli archivi precedentemente basati sulle tariffe".

L'art. 1, comma 2, del d.m. 20 luglio 2012, n. 140, adottato in esecuzione del predetto art. 9 della legge n. 27/2012, ha stabilito che *"Nei compensi non sono comprese le spese da rimborsare secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario".*

L'art. 13, comma 10, della legge n. 247/2012 ha, poi, previsto che *"Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfettarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive".*

L'art. 2, comma 2, del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, adottato in esecuzione dell'art. 13, comma 16, della predetta legge n. 247/2012, ha stabilito che all'avvocato è dovuta - in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale - una somma per rimborso spese forfettarie *"di regola"* nella misura del 15 per cento del compenso.

Nella relazione illustrativa al D.M. 55/2014 si legge che l'individuazione nella misura del 15 per cento del rimborso forfettario è

frutto del recepimento del parere espresso dalla Commissione giustizia della camera e che essa *"dà attuazione all'art. 13, comma 10, della legge 247/2012 che rimette proprio al d.m. la determinazione della misura massima del rimborso forfettario"*.

Ne consegue che l'entità del rimborso deve essere compresa tra l'1 per cento e il 15 per cento del compenso da liquidare, e che il tetto massimo (15 per cento) può essere liquidato solo a fronte di una istanza dell'avvocato adeguatamente motivata.

La precisazione da parte dell'art. 2, comma 2, del d.m. 55/2014 che il riconoscimento della percentuale del 15 per cento deve avvenire *"di regola"* non vale ad individuare un importo massimo vincolante per il giudice, atteso che la legge non prevede un simile vincolo.

Si tratta, infatti, in ogni caso, di valutazioni rimesse al libero apprezzamento del giudice sulla base delle istanze e delle motivazioni adottate dalla parte.

Per quanto riguarda, invece, il secondo quesito, relativo alle modalità di contabilizzazione del rimborso, ove dovuto, la Sezione fa presente che il procedimento segue le ordinarie regole giuscontabili dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento ovvero del riconoscimento di debito.

All'assunzione dell'impegno di spesa segue, ai sensi degli artt. 183 e 184 TUEL, la liquidazione a valere sul fondo rischi e oneri, laddove

istituito, o su capitolo di spesa nei limiti degli stanziamenti autorizzati (art. 191 TUEL).

In corso di esercizio, tale procedura può essere accompagnata da una variazione di bilancio volta a reperire le risorse ove queste siano insufficienti (art. 193 TUEL).

Nelle ipotesi in cui nell'anno di competenza finanziaria non sia stata attivata la procedura di spesa ordinaria, l'unico modo di ricondurre il debito nella contabilità dell'ente (con effetto vincolante per l'amministrazione) è avviare nei casi eccezionali ivi tipicamente indicati la procedura del riconoscimento di debito, *ex art. 194 TUEL*.

L'assunzione del debito fuori bilancio, *ex art. 194*, comma 1, lett. a) del D. Lgs 267/00, esula dalla regolare procedura di spesa, per il pagamento di somme accertate con sentenza di condanna esecutiva.

La procedura per il riconoscimento di debiti fuori bilancio è lo strumento giuridico per riportare un'obbligazione giuridicamente perfezionata ed esistente, all'interno della sfera patrimoniale dell'ente, ricongiungendo debito e volontà amministrativa sul piano dell'adempimento. Il procedimento mira, da un lato, a consentire al Consiglio di vagliare la legittimità del titolo medesimo (in termini di "pertinenza", cioè inerenza alle competenze di legge attribuite all'ente, e di "continenza", vale a dire, di esercizio delle stesse in modo conforme all'ordinamento) e di reperimento dei mezzi di copertura finanziaria (procedura *ex art. 194 T.U.E.L.*). La funzione di tale procedura è

quella di consentire a debiti sorti al di fuori della legittima procedura di spesa e di stanziamento di rientrare nella contabilità dell'ente.

P.Q.M.

La Sezione Regionale di controllo per il Lazio rende parere nei termini indicati in parte motiva.

Dispone che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della Segreteria, al Sindaco del Comune di Anagni.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 22 gennaio 2015.

Il Magistrato relatore

f.to Donatella Scandurra

Il Presidente

f.to Anna Maria Carbone Prosperetti

Depositata in Segreteria il 18 maggio 2015

Il Direttore del Servizio di Supporto

f.to Emanuele Landolina